

Carnet ATA

28 novembre 2018

Il Carnet ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission) è un documento doganale internazionale che permette di esportare temporaneamente merci nei Paesi extra-comunitari aderenti alla Convenzione ATA.

La Federazione Mondiale delle Camere di Commercio & World Chambers Federation (WCF)- di Parigi è responsabile dell'amministrazione della catena di garanzia.

In Italia l'Ente garante ed emittente i Carnets ATA è l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, che ha delegato tutte le Camere di Commercio al rilascio dei documenti.

L'Impresa/Ente/Associazione o la persona fisica che intenda avvalersi della procedura ATA può, pertanto, richiedere il documento alla Camera di Commercio competente per territorio (nel caso di persona fisica, alla Camera di Commercio della provincia di residenza).

La determinazione delle categorie di merci e materiali per i quali è consentita l'utilizzazione del Carnet compete all'Amministrazione doganale di ciascun Paese aderente alla suddetta Convenzione.

Di norma, il Carnet ATA può accompagnare: campioni commerciali, materiale professionale, merci destinate ad essere esposte o utilizzate presso fiere e mostre (escluse le merci sottoposte a lavorazione o riparazione e i prodotti deperibili o di consumo) in applicazione della Convenzione doganale di Bruxelles dell'8 giugno 1961.

La lingua da usare nella descrizione delle merci è l'Italiano. Tuttavia, le Dogane di alcuni Paesi - come Cina, USA e Federazione Russa - richiedono obbligatoriamente la lista in lingua inglese o una traduzione, anche se separata dal Carnet. Gli Uffici doganali di altri Paesi possono, invece, richiedere - al momento del passaggio della loro frontiera - la traduzione della lista delle merci nella propria lingua.

Vantaggi della procedura : il Carnet ATA esonera l'operatore dall'obbligo - sia all'entrata che all'uscita delle merci nei vari Stati aderenti alla Convenzione - di depositare presso la Dogana, a garanzia, l'ammontare dei diritti doganali o di prestare una cauzione. Inoltre, il Carnet Ata consente di effettuare le operazioni di temporanea importazione e di riesportazione (oppure di temporanea esportazione e di riesportazione) anche presso dogane interne, evitando all'operatore di dover effettuare alla frontiera le complesse operazioni doganali previste, ad esempio, per merce destinata a Fiere.

Il rilascio del Carnet è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di un' apposita garanzia: polizza di cauzione per Carnet ATA, rilasciata da un'Agenzia Generali Italia Spa..

Il 1° settembre 2017 è entrata in vigore la nuova Convenzione nazionale che ha introdotto alcune modifiche rispetto alla precedente, a vantaggio degli operatori economici.

In particolare:

 sarà attivata al più presto la procedura che prevede trasmissione in formato elettronico di tutte le comunicazioni tra Camera di Commercio ed Agenzie e viceversa, compresa la trasmissione della polizza;

 è stata introdotta la possibilità di pagare il premio anche a mezzo bonifico bancario;

 il limite per la modalità di rilascio della polizza "in automatico" per merci orafe passa da € 130.000 a € 200.000 di valore assicurato;

 il frazionamento del premio per merci orafe potrà avvenire in rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali su richiesta;

 per le merci varie il suddetto limite passa da € 75.000 a € 150.000.

Sono confermati gli attuali tassi di premio:

 per le merci orafe 0,25% più imposte sul 50% del valore totale delle merci;

 per le merci varie 0,50% più imposte sul valore totale delle merci.

Premio minimo: € 56 con copertura premio fino a € 10.000,00 valore merce.

Il carnet ATA ha una validità massima di dodici mesi e può essere utilizzato più volte per le medesime merci elencate

nel documento. Al termine del suo utilizzo e, comunque, entro 8 giorni dalla scadenza, il Carnet Ata deve essere restituito alla Camera di Commercio che lo ha rilasciato.

Tempi di rilascio: l'emissione del documento si articola in più fasi, compresa l'emissione di una polizza assicurativa obbligatoriamente stipulata in relazione ai diritti doganali eventualmente richiesti dalle autorità doganali a seguito di un irregolare utilizzo del Carnet. L'importo è pari allo 0,5625% del valore della merce (premio minimo 56,00 euro). Per merci orafe la percentuale è pari allo 0,2812% sul 50% del valore della merce (premio minimo 56,00 euro).

Il Carnet Ata viene rilasciato entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione completa. Per i costi e le modalità di rilascio, è possibile consultare l'apposita pagina.

Normativa di riferimento:

- CONVENZIONE A.T.A. del 6/12/61 e ratificata in Italia con D.P.R. n. 2070 del 18/03/63
- CONVENZIONE DI ISTANBUL del 26/06/90 e ratificata in Italia con Legge n. 479 del 26/10/95